

# Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di **KINTO ITALIA SOCIETÀ PER AZIONI – SOCIETÀ BENEFIT** (in forma abbreviata **KINTO ITALIA SOCIETÀ PER AZIONI – SB**) il 2 ottobre 2024.

Versione n. 2 – 2/10/2024

Estratto con finalità informative per i terzi interessati, non sostitutivo della versione integrale disponibile presso la società

## PARTE GENERALE

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, è stato emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali<sup>1</sup>.

In vigore dal 4 luglio 2001, il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano, nel solco dell’esperienza statunitense ed in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità - denominata “amministrativa” ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale<sup>2</sup> – a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Si tratta di una novità di estremo rilievo: sino all’entrata in vigore del Decreto, l’interpretazione consolidata del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava le persone giuridiche indenni dalle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione di determinati reati, salvo che per l’eventuale risarcimento del danno - se ed in quanto esistente - e per l’obbligazione civile di pagamento delle multe o ammende inflitte alle persone fisiche autori materiali del fatto, in caso di loro insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.)<sup>3</sup>. L’introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità “amministrativa”, invece, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell’illecito penalmente rilevante – che “impersonano” l’ente o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultimo.

Le fattispecie di reato suscettibili – in base al Decreto – di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore, ed in particolare:

- **i Reati commessi nei rapporti con pubbliche amministrazioni:** i Reati di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione aggravata (art. 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (c.d. concussione per induzione) (art. 319-quater c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356

<sup>1</sup> La legge delega 29 settembre 2000, n. 300 ratifica ed esegue diversi atti internazionali, elaborati in base al Trattato dell’Unione Europea, tra i quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

<sup>2</sup> La natura del nuovo tipo di responsabilità introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 231/2001 è stata oggetto di ampio dibattito: il carattere afflittivo delle sanzioni irrogabili a carico dell’ente, il fatto che tale responsabilità discende dalla commissione di un reato e viene accertata nell’ambito di un processo penale a carico dell’autore materiale del reato, rafforzano l’opinione di chi sostiene che si tratti di una responsabilità “semipenale” ovvero *“di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancora più ineludibili, della massima garanzia”* (Relazione illustrativa).

<sup>3</sup> Art. 196 c.p.: *“Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente. Nei reati commessi da chi è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolvente, si applicano al condannato le disposizioni dell’art. 136”*.

Art. 197 c.p.: *“Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende. Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’art. 136”*.

c.p.), malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.), di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto. Nel caso in cui il fatto di reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea rilevano altresì le fattispecie di indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo (art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898), nonché il peculato (art. 314 comma 1 c.p.), l'indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.) ed il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)<sup>4</sup>;

- i **delitti informatici<sup>5</sup> e trattamento illecito di dati**: i Reati di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.), detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature abusive di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.), detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater.1* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinqües* c.p.), estorsione aggravata (art. 629, co. 3, c.p.) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.) di cui art. 24-*bis* del Decreto<sup>6</sup>. Ai sensi della predetta disposizione rilevano anche i delitti di cui all'art. 1 comma 11 del Decreto-Legge del 21 settembre 2019, n. 105 in materia di "c.d. "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica";
- i **Reati di criminalità organizzata**: i Reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) di cui all'art. 24-*ter* del Decreto, nonché associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- i **Reati c.d. di "falso nummario", quali il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**: i Reati previsti dagli artt. 453 – 454 – 455 – 457 – 459 – 460 – 461 – 464 e 473 - 474 c.p., di cui all'art. 25-*bis* del Decreto;
- i **Reati contro l'industria e il commercio**: i Reati di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.) di cui all'art. 25-*bis.1* del Decreto<sup>7</sup>;
- i **Reati c.d. "societari"**: i Reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 e, in caso di lieve entità, 2621-*bis* c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del

<sup>4</sup> Fattispecie di reato introdotte dal D.Lgs. del 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) relativa alla "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale".

<sup>5</sup> Articoli modificati dalla L. 28 giugno 2024, n. 90.

<sup>6</sup> Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7.

<sup>7</sup> Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09.

conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.), nonché false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121, nelle disposizioni di nuova formulazione, di cui all'art. 25-*ter* del Decreto<sup>8</sup>;

- i **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**: i Reati previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, di cui all'art. 25-*quater* del Decreto<sup>9</sup>;
- le **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**: il Reato previsto dall'art. 583-*bis* c.p.) di cui all'art. 25-*quater* 1, del Decreto;
- i **Reati contro la personalità individuale**: i Reati previsti dalla sezione I del capo XII del libro II del codice penale e precisamente di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.), pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.), detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater*), pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600-*quinqies* c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.); alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) (art. 603-*bis* c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.), di cui all'art. 25-*quinqies* del Decreto<sup>10</sup>.
- i **Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato**: i Reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.) e di manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.) di cui all'art. 25-*sexies* del Decreto;
- i **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**: i Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, e più precisamente l'omicidio colposo (art. 589 c.p.), le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) di cui all'art. 25-*septies* del Decreto<sup>11</sup>;
- i **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**: i Reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), autoriciclaggio (art. 648-*ter*. 1), di cui all'art. 25-*octies* del Decreto<sup>12</sup>;
- i **Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori**: i Reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-*ter* c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.), frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), nonché ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale e che abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 25-*octies*. 1 del Decreto. La Legge 9 ottobre 2023, n. 137 ha introdotto, tra i delitti in questione, anche il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.);
- i **Reati in materia di violazione del diritto d'autore**: i Reati di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a)-*bis*); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE – predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* L. 633/1941 comma 1); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche

<sup>8</sup> Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lgs. n. 61/2002.

<sup>9</sup> Articolo aggiunto dall'art. 3, legge 14 gennaio 2003, n. 7.

<sup>10</sup> Articolo aggiunto dall'art. 5, legge 11 agosto 2003, n. 228.

<sup>11</sup> Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art.9.

<sup>12</sup> Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, comma 3, e modificato dalla L. n. 186/2014.



di dati (art. 171-*bis* L. 633/1941 comma 2); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* L. 633/1941); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. 633/1941); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. 633/1941), cui di art. 25-*novies* del Decreto<sup>13</sup>;

- il **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**: il Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), di cui all'art. 25-*decies* del Decreto<sup>14</sup>;
- i **Reati ambientali**: i Reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); disastro ambientale (452-*quater* c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (452-*quinquies* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-*sexies* c.p.); delitti associativi aggravati dallo scopo di commettere taluno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VI *bis*, c.p. (452-*octies* c.p.); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); inquinamento idrico (art. 137 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); omessa bonifica di siti precedentemente contaminati (art. 257 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi; trasporto di rifiuti in mancanza della scheda del Registro relativo alla tracciabilità dei rifiuti (artt. 258 e 260-*bis* del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); inquinamento atmosferico (art. 279 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nonché i reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi, i reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, i reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi, di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto<sup>15</sup>;
- il **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**: i Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis* del D. Lgs. 286/1998); procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.lgs. 286/1998), di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto;
- i **Reati di razzismo e xenofobia**: il Reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.), di cui all'art. 25-*terdecies* del Decreto;
- la **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**: i Reati di frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401) e di

<sup>13</sup> Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09.

<sup>14</sup> Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

<sup>15</sup> Articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011. La L. 22 maggio 2015, n. 68 ha successivamente disposto l'introduzione nell'art. 25-*undecies* del Decretodi nuove fattispecie di reati ambientali quali in particolare: l'inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) ed il disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), commessi anche per colpa (art. 452-*quinquies* c.p.), il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.) ed i reati ambientali aggravati (art. 452-*octies* c.p.) ove commessi tramite una associazione a delinquere, anche di stampo mafioso, finalizzata proprio alla commissione di detti illeciti.

esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n.401), di cui all'art. 25-*quaterdecies* del Decreto;

- i **Reati tributari**: i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 commi 1 e 2-*bis* del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2-*bis* del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74); delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)<sup>16</sup>; rilevano altresì, nel caso in cui siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro, i reati di dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), indebita compensazione (art. 10-*quater* del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)<sup>17</sup>, di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto;
- i **Reati di contrabbando**: i Reati di contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art.289, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. n. 43/1973); contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-*bis*, D.P.R. n. 43/1973); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-*quater* D.P.R. n. 43/1973); altri casi di contrabbando (art.292, D.P.R. n. 43/1973), qualora siano commessi con la finalità di evadere i diritti di confine per un ammontare superiore a diecimila euro, di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto<sup>18</sup>;
- i **Reati contro il patrimonio culturale**: i Reati di furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.); appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.); ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*octies* c.p.); danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici art. 518-*novies* c.p.); danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*decies* c.p.); uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.); importazione illecita di beni culturali (art. 518-*duodecies* c.p.); contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.), di cui all'art. 25-*septesdecies* del Decreto<sup>19</sup>;
- i **Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**: i Reati di illecita detenzione di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.), di cui all'art. 25-*duodevicies* del Decreto<sup>20</sup>;
- i **Reati transnazionali**: i Reati transnazionali che rilevano ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 della L. del 16 marzo 2006, n. 146.

Le sanzioni previste dalla legge a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);

<sup>16</sup> Introdotti nell'elenco dei reati presupposto di cui al Decreto dal Decreto-legge 124/2019 convertito con modificazioni con la legge 157/2019.

<sup>17</sup> Introdotti nell'elenco dei reati presupposto di cui al Decreto dal D.Lgs. del 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e successivamente modificati dal D.Lgs. del 4 ottobre 2022, n. 156 di modifica e integrazione del D.Lgs. 75/2020.

<sup>18</sup> Articolo introdotto dal D.Lgs. del 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

<sup>19</sup> Articolo introdotto dalla Legge del 9 marzo 2022, n. 22.

<sup>20</sup> Articolo introdotto dalla Legge del 9 marzo 2022, n. 22.





- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

In aggiunta a quanto sopra riportato, si rileva che la disciplina delle sanzioni interdittive previste dal Decreto ha subito una modifica a seguito della pubblicazione della Legge 9 gennaio 2019 n. 3, recante *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"*, la quale, da un lato ha apportato un rafforzamento generale del sistema sanzionatorio relativo alle misure interdittive e, dall'altro, ha introdotto una particolare ipotesi di applicazione ridotta delle medesime sanzioni interdittive, mediante l'inserimento del nuovo comma 5-bis, all'articolo 25 del Decreto.

La modifica, volta ad incoraggiare una maggiore collaborazione degli enti per l'emersione di fattispecie criminosi, in funzione preventiva dei reati presupposto, ha disposto un inasprimento generale delle sanzioni interdittive qualora l'ente venga condannato per la commissione dei delitti di cui all'art. 25 commi 2 e 3 del Decreto (reati di concussione e di alcune ipotesi di corruzione) stabilendo, per tali ipotesi, una durata minima delle sanzioni interdittive non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, nei casi in cui l'autore del reato presupposto sia un soggetto apicale, e non inferiore a 2 anni e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti. Tuttavia, la medesima legge ha, al contempo, controbilanciato il descritto inasprimento sanzionatorio con l'introduzione del citato nuovo comma 5-bis dell'art. 25 del Decreto che, ad oggi, dispone l'applicazione di sanzioni interdittive nella più ridotta misura stabilita originariamente dal Decreto all'art. 13 comma 2 (non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni) qualora l'ente collabori con l'Autorità giudiziaria durante la fase processuale che lo vede coinvolto. In particolare, la Società potrà beneficiare delle sanzioni interdittive in misura ridotta se precedentemente alla sentenza di primo grado *"si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Secondo il dettato del Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”* (c.d. “soggetti in posizione apicale”; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. “soggetti sottoposti all'altrui direzione”, art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) l'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1 del Decreto):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b)<sup>21</sup>.

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione, prevedendo che gli stessi debbano rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un Reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se l'ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

## 2. LE LINEE GUIDA

Come previsto dal Decreto, i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale,

<sup>21</sup> La Relazione illustrativa del Decreto sottolinea a tal proposito: *“si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti”*.



di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i Reati (art. 6, comma 3, del Decreto).

In particolare, il presente Modello è stato redatto prendendo in considerazione le *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto n. 231/2001”* di Confindustria da ultimo aggiornate nel mese di giugno 2021 e approvate dal Ministero della Giustizia in data 8 giugno 2021, con cui ha fornito ulteriori chiarimenti e recepito prassi nella gestione dei rischi e dei sistemi di controllo ormai consolidate.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- l'identificazione dei rischi;
- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di cui sopra, attraverso l'adozione di specifici protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono: a) codice etico; b) sistema organizzativo; c) procedure manuali ed informatiche; d) poteri autorizzativi e di firma; e) sistemi di controllo e gestione; f) comunicazione al personale e sua formazione. Dette componenti devono essere informate ai principi di: 1) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 2) applicazione del principio di separazione delle funzioni; 3) documentazione dei controlli; 4) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello; 5) autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'OdV;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo e previsione di specifici flussi informativi da e per l'organismo di controllo;
- possibilità nei “gruppi societari” di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal Decreto, purché presso ciascuna controllata sia istituito un organismo di controllo che possa avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo e possa svolgere in concreto, mediante le risorse a disposizione che agiscono in qualità di professionisti esterni, attività di controllo e di reporting all'organismo di controllo della capogruppo<sup>22</sup>.

Pertanto, il Modello è stato redatto tenendo conto dei suggerimenti forniti, esaurendo, nella sua integralità, le componenti essenziali di un efficace sistema generale di controllo preventivo, dal momento che esso si configura pienamente per l'esistenza o prescrizione, per quanto possibile, di:

- un sistema organizzativo formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica, in cui sono identificate le figure apicali e la loro autonomia decisionale;
- una separazione e contrapposizione di funzioni, punti di controllo manuali ed informatici, abbinamento di firme e supervisione delle attività dell'ente;
- un sistema di poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità interne dell'ente ricoperte dai soggetti apicali;
- uno stato di verificabilità, documentabilità e congruità di ogni operazione dell'ente implicante rapporti economici e giuridici con soggetti terzi; con una distinzione tra le attività istituzionali e svolte senza un vero e proprio mercato di impresa (quali ad es. quelle in materia di controlli funzionali) e le altre attività;
- un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- un OdV apposito i cui principali requisiti sono autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di azione;
- un sistema di reportistica interna all'ente avente ad oggetto un generale obbligo da parte delle funzioni interne dell'ente e, segnatamente, di quelle individuate come maggiormente “a rischio” o apicali, di fornire informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i Dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- un sistema di informazione e comunicazione al personale e sua formazione;
- un Codice di Condotta.

<sup>22</sup> Tale soluzione non è indicata per i gruppi con controllate quotate, dove l'ingente mole di controlli rende indispensabile l'istituzione presso le controllate di un OdV dotato di risorse adeguate.

### 3. MODELLO E CODICE DI CONDOTTA

Il Codice di Condotta è parte integrante del Modello ed ha lo scopo di esprimere principi di “deontologia aziendale” che KINTO – in linea con i principi e i valori fondamentali ai quali da sempre impronta la propria attività – riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti, dei Partner e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con KINTO.

Il Modello complessivamente inteso, invece, risponde all’esigenza specifica di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato (a vantaggio o nell’interesse della società), che possono determinare una responsabilità amministrativa di KINTO prevista dal Decreto. L’efficace e costante attuazione del Modello è tra i presupposti dell’esenzione di KINTO da tale responsabilità.

Pur a fronte della diversa funzione assolta dal Modello rispetto al Codice di Condotta, essi sono redatti secondo principi, regole e procedure comuni, al fine di creare un insieme di regole interne coerenti ed efficaci.

In particolare, gli elementi costitutivi del Codice di Condotta, a cui si rinvia per il relativo dettaglio, sono:

- i principi di deontologia aziendale di KINTO;
- le norme etiche applicabili alle relazioni con tutti i portatori di interessi di KINTO;
- gli standard etici di comportamento;
- le sanzioni disciplinari per i casi di violazione.

### 4. IL MODELLO DI KINTO

#### 4.1 La costruzione e aggiornamento del Modello

KINTO sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell’integrità morale, nonché consapevole dell’importanza di adottare un sistema di controllo della liceità e della correttezza nella conduzione di ogni attività aziendale ha ritenuto opportuno provvedere alla progettazione ed implementazione del Modello,

La predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento del Modello sono previste dalla legge in termini di “facoltà” e non di obbligo dell’ente; tuttavia, l’iniziativa descritta risponde all’esigenza di fare delle prescrizioni introdotte nell’ordinamento italiano a mezzo del Decreto un’opportunità di revisione critica e valorizzazione delle norme e degli strumenti di *governance* e di controllo già propri della cultura e dell’organizzazione di KINTO, cogliendo nel contempo l’occasione per ulteriormente razionalizzare l’attività svolta (inventario delle aree di attività e dei Processi Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui Processi Sensibili) e sensibilizzare, con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa delle imprese, le risorse impiegate rispetto al tema del controllo dei processi aziendali, rilevante ai fini della prevenzione “attiva” dei Reati.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi, dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del Decreto medesimo ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida ed alle politiche dell’azionista di controllo.

L’adeguatezza del Modello è, pertanto, assicurata dalla sua aderenza e coerenza con la realtà della Società.

In tale ottica, l’elaborazione del Modello è connessa alle risultanze interne dell’ente relative alla sua struttura organizzativa, nonché alla normativa di riferimento ed ai rischi giuridici riconducibili alla conduzione delle sue operazioni tipiche. A tal riguardo, sono state effettuate (a) apposite interviste conoscitive nei confronti del personale della Società,

nonché (b) l'analisi della documentazione specifica riguardante la situazione giuridica, organizzativa, economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e di rilevazione dell'attuale sistema di presidi e controlli predisposto dalla KINTO per prevenire i reati, sulle cui basi è stato predisposto il Modello.

#### **a) Identificazione delle aree, delle attività e dei Processi Sensibili (c.d. "as-is analysis").**

Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto aziendale, al fine di individuare i settori di attività astrattamente idonei a suscitare comportamenti riconducibili ai Reati.

Il risultato ottenuto è stato una rappresentazione (cosiddetta "mappa") dei Processi Sensibili, e quindi delle aree/funzioni critiche per il rischio di commissione di Reati e del sistema dei controlli esistenti. I Processi Sensibili ed i relativi Protocolli di condotta sono descritti al successivo cap. 5 della Parte Speciale.

Il lavoro di identificazione dei Processi Sensibili si è aperto con l'esame della documentazione aziendale disponibile (regole interne di comportamento, organigramma, comunicazioni interne, modulistica, insieme delle deleghe e delle procure, bilancio annuale), al fine della comprensione del contesto operativo interno ed esterno di riferimento della KINTO, tenendo in considerazione la peculiarità della KINTO medesima.

Successivamente sono state realizzate una serie di interviste con i singoli "Key Officers" o soggetti-chiave della struttura aziendale, condivise dai responsabili delle aree direttamente interessate. Le interviste sono state in particolare mirate: a) all'individuazione delle attività primarie delle singole aree/funzioni aziendali, b) alla descrizione delle relative modalità di esecuzione, pianificazione e controllo, c) all'approfondimento del sistema di relazioni sia tra le diverse aree/funzioni aziendali nello svolgimento delle rispettive attività, sia verso l'esterno.

Il Modello e, segnatamente, le Attività Sensibili ed i relativi protocolli e presidi di controllo sono stati poi condivisi internamente, al fine di avere un riscontro sulla completezza delle Attività Sensibili censite e del grado di proceduralizzazione e controllo esistente e percepito, oltre che per individuare eventuali *gap* nel sistema di controllo interno ed eventuali aree di miglioramento.

### **OMISSIS**

#### **b) Comparazione della situazione attuale rispetto al modello a tendere (c.d. "gap analysis")**

Sulla base della rilevazione della situazione esistente in KINTO in relazione alle singole area/attività "sensibili", alle aree/funzioni aziendali coinvolte ed ai controlli e procedure esistenti circa i Processi Sensibili, è stata effettuata un'analisi comparativa con il modello "a tendere" evincibile in generale dal Decreto, necessaria a valutare: a) l'adeguatezza dei protocolli esistenti, ossia la loro attitudine a prevenire comportamenti illeciti (o comunque a ridurre il rischio ad un livello accettabile) e ad evidenziarne l'eventuale commissione; b) l'effettività dei protocolli esistenti, ossia l'idoneità degli stessi a ricomprendere e disciplinare tutti i comportamenti potenzialmente illeciti, previsti dal Decreto.

In particolare, le aree di rischio sono state raffrontate con il sistema dei presidi/controlli esistenti presso KINTO, per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto al modello a tendere e fornire suggerimenti utili a porvi rimedio.

Inoltre, sono state considerate le eventuali azioni per migliorare l'attuale sistema di controllo ed allineare l'organizzazione interna ai requisiti essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto.

La Parte Speciale del Modello descrive, per ciascuna Attività Sensibile, i protocolli comportamentali e presidi di controllo applicabili, elaborati sulla base delle analisi e verifiche come sopra condotte.

## OMISSIS

**c) Predisposizione del presente documento**

All'esito delle fasi di analisi sopra descritte, è stato redatto il Modello che è costituito, sia da una "Parte Generale", che contiene i principi cardine del Modello e tratta del funzionamento dell'OdV, sia da una "Parte Speciale" predisposta in base alle attività aziendali e ai Processi Sensibili rilevati:

- **Parte Generale:** descrive i contenuti del Decreto, la funzione ed i principi generali di funzionamento del Modello, i meccanismi di concreta attuazione dello stesso, il sistema di obblighi di comunicazione e formazione interna ed esterna, le modalità di aggiornamento del Modello, la composizione, i requisiti e i compiti dell'OdV, nonché il sistema disciplinare interno in caso di violazione dei protocolli e del Modello in generale;
- **Parte Speciale:** descrive un idoneo sistema di governo societario e di organizzazione e gestione di KINTO, le *policies*, i protocolli comportamentale e i presidi di controllo con riferimento ai Processi Sensibili individuati.

**4.2. La funzione del Modello**

Il Modello è preordinato a configurare un sistema articolato ed organico di protocolli ed attività di controllo, *ex ante* ed *ex post*, volto a prevenire o quanto meno ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione di Reati.

L'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro regolamentazione, nonché la messa a punto di un efficace sistema di controlli, devono concorrere a:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di KINTO pienamente consapevoli delle sanzioni cui andrebbe incontro KINTO in caso di commissione di Reati;
- consentire a KINTO di adottare tempestivamente i provvedimenti e le cautele più opportune per prevenire od impedire la commissione di Reati.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare nei Dipendenti, negli Organi Sociali, nei Consulenti e nei Partner e in tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con KINTO e che operino nell'ambito dei Processi Sensibili, (i) il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, in termini generali, del Modello medesimo e (ii) la consapevolezza del valore sociale di tale Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di Reati.

L'efficace attuazione del Modello viene garantita attraverso la costante attività di controllo dell'OdV e la minaccia di sanzioni disciplinari idonee a colpire in modo tempestivo ed efficace ogni comportamento illecito.

**4.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello**

Nella predisposizione ed aggiornamento del Modello, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti (rilevati in fase di "*as-is analysis*"), ove giudicati idonei in funzione di prevenzione dei Reati e di controllo sui Processi Sensibili.

In particolare, si è tenuto conto:

1. dei principi di *corporate governance* normalmente applicati, anche in via di fatto;
2. del sistema di controllo interno e quindi delle procedure aziendali, della documentazione e delle disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, nonché delle procedure sul controllo della gestione;
3. delle norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting interno;

4. del sistema di comunicazione e di formazione interna del personale;
5. del sistema disciplinare di cui al CCNL del settore;
6. in generale, della normativa italiana e straniera di riferimento.

I principi, le regole e le procedure sopra elencati non vengono indicati in dettaglio nel Modello, poiché fanno già parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo di KINTO, che deve intendersi qui integralmente richiamato ed integrato secondo le direttrici in appresso indicate.

I principi basilari cui il Modello si ispira sono, inoltre:

- le Linee Guida, in base alle quali sono stati mappati i Processi Sensibili;
- i requisiti indicati dal Decreto e in particolare:
  - l'attribuzione ad un OdV, del compito di promuovere ed assicurare l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione attiva e passiva costanti sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
  - la messa a disposizione dell'OdV di risorse umane ed economiche adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere i risultati attesi;
  - l'attività di verifica del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
  - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure previste nel Codice di Condotta;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, e in particolare:
  - la verificabilità e la tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
  - il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
  - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - la comunicazione obbligatoria all'OdV di tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento del suo incarico (flussi informativi);
- una pianificazione delle attività di controllo che conferisca prioritaria attenzione alle aree individuate come sensibili.

#### 4.4 Adozione del Modello

Sebbene, come detto, l'adozione del Modello sia prevista per legge come facoltativa e non obbligatoria, KINTO, in conformità alle politiche aziendali, ha provveduto ad adottare con decisione del Consiglio di Amministrazione il presente Modello in data 12 maggio 2023 e a nominare l'OdV.

Essendo l'approvazione del Modello un atto di competenza dell'"organo dirigente" – come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto – anche tutte le sue successive modifiche e integrazioni (dovute ad esempio a modifiche della normativa di riferimento) sono rimesse alla competenza del medesimo organo e quindi del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di KINTO ha pertanto provveduto all'aggiornamento ed all'integrazione del Modello con delibera assunta in data 2 ottobre 2024.

#### 4.5 Adozione e gestione del Modello nell'ambito del Gruppo Toyota

Il presente documento è stato elaborato in modo da renderlo in linea con le policy di Gruppo riconoscendo, tuttavia, l'esigenza di adattarlo alla specificità del mercato in cui KINTO opera ed alla conseguente peculiarità dei rischi di reato che la stessa si trova ad affrontare.

L'obiettivo della coerenza nell'ambito del Gruppo nella costruzione ed implementazione del Modello comporta:

- un flusso informativo tra l'OdV e gli organi di controllo del Gruppo;
- il trasferimento di copia del Modello agli organi di controllo del Gruppo a seguito dell'adozione e nei casi di modifiche ed aggiornamenti successivi.

### 5. CATEGORIE DI REATO E PROCESSI SENSIBILI

#### OMISSIS

### 6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

#### 6.1 Identificazione, nomina e revoca dell'OdV

Nella relazione illustrativa al Decreto viene specificato che: *“L'Ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sull'osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo di controllo interno, funzionale a garantire la stessa capacità operativa (...)”*.

Secondo la più evoluta dottrina aziendalistica, tale funzione dovrebbe essere collocata, nell'organigramma, alle dirette dipendenze del vertice esecutivo aziendale (ossia il Consiglio di Amministrazione), dovendo operare a supporto di quest'ultimo nel monitoraggio del sistema di controllo interno, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia tanto dei controlli quanto delle attività operative aziendali ai fini della prevenzione dei Reati.

Le Linee Guida suggeriscono che l'OdV sia caratterizzato dai seguenti requisiti:

- (i) autonomia;
- (ii) indipendenza;
- (iii) professionalità;
- (iv) continuità di azione.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero: a) l'inserimento del OdV come unità di *staff* in una posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo un'attività di riporto al massimo vertice aziendale (ad es. al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso); b) l'assenza, in capo al OdV, di compiti operativi che – rendendolo partecipe di decisioni ed attività per l'appunto operative – ne condizionerebbero l'obiettività di giudizio.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di OdV, ossia quelle tecniche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- in via preventiva, per suggerire eventuali modifiche del Modello, ove necessarie od opportune per renderlo più rispondente alle esigenze di prevenzione di Reati,



- in via continuativa, per verificare che i comportamenti in seno all'ente rispettino effettivamente quelli codificati;
- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso.

Anche al fine di garantire ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza, essenziale per lo svolgimento del proprio compito, l'OdV fin dalla nomina:

- deve possedere i requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità, verificati e documentati in sede di nomina;
- non deve trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, effetti personali del fallimento, interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- non deve versare in situazione di conflitto di interesse, scaturente da legami di parentela con il vertice della società o da rapporti di lavoro, nei limiti in cui tali relazioni ne compromettano obiettivamente l'indipendenza.

Le sopraindicate condizioni di eleggibilità e di conservazione della carica sono integrate con le specifiche disposizioni in materia di caratteristiche personali e professionali previste dall'ordinamento per i componenti degli organi societari, laddove contestualmente questi risultino essere anche componenti dell'OdV.<sup>23</sup>

L'autonomia dell'OdV presuppone un'indipendenza funzionale dal vertice della struttura delegata, che non è, peraltro, incompatibile con la dipendenza gerarchica dall'alta direzione (così circolare Assonime n. 68 del 19 novembre 2002, p. 9); è quindi previsto che l'OdV riporti direttamente al massimo vertice aziendale e quindi al Consiglio di Amministrazione.

Come meglio precisato al successivo par. 6.2, all'OdV è affidato il compito di definire, sulla base dei risultati dell'attività operativa svolta dagli uffici e d'intesa con l'organo direttivo, gli obiettivi ed i piani periodici di verifica e di allineamento/aggiornamento del Modello, nonché di proporre la modifica di alcuni profili del Modello, di proporre procedimenti disciplinari e/o misure sanzionatorie. All'OdV, che a tal fine può avvalersi delle funzioni interne di controllo, è affidato altresì il compito operativo relativo all'analisi preventiva dei rischi ai sensi del Decreto e dei connessi controlli, alla verifica della corretta implementazione del Modello e dei relativi aggiornamenti; all'OdV è altresì attribuito il compito di acquisire e verificare gli esiti delle attività di auditing delle funzioni interne a ciò preposte, fermo restando che l'OdV può condurre direttamente le proprie verifiche, ove dallo stesso ritenuto necessario o a seguito di specifiche segnalazioni di rischio.

Al fine di presidiare l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV nello svolgimento della propria attività di controllo, la revoca dell'OdV è legittima solo laddove sussista una giusta causa, ossia se, ad esempio:

- il soggetto si sia reso colpevole o abbia partecipato ad uno dei reati cui il Modello si riferisce;
- sia venuta meno una delle condizioni essenziali di conservazione della carica;
- sia intervenuto qualsiasi altro evento che renda impossibile la prosecuzione dell'attività.

A sua volta, l'OdV definisce autonomamente un proprio regolamento di funzionamento contenente in particolare le modalità di programmazione e svolgimento delle proprie attività e verifiche, le modalità di verbalizzazione delle proprie attività nonché le modalità di riporto al vertice. Il suddetto regolamento dell'OdV è comunicato al CEO.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV si può avvalere del supporto di altre funzioni interne, qualora dallo stesso ritenuto necessario od opportuno.

<sup>23</sup> In particolare, l'art. 2399 c.c. in tema di cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci, prevede che. "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi". Quanto ai requisiti degli amministratori indipendenti, l'art. 2409-septiesdecies c.c. rinvia all'art. 2399 c.c., allo statuto o a codici redatti da associazioni di categoria o da società di gestione dei mercati regolamentati (es. il c.d Codice Preda).

In conformità ai principi di cui al Decreto e delle Linee Guida, l'OdV può altresì affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano specifiche competenze ritenute utili o necessarie) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'OdV.

L'OdV, inoltre, viene dotato dal Consiglio di Amministrazione di poteri di spesa adeguati. Tali poteri, nei limiti indicati nella delibera di nomina, potranno essere impiegati per acquisire consulenze professionali, strumenti e/o quant'altro si rendesse necessario od opportuno per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV medesimo, fatto salvo l'obbligo di rendiconto al Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del budget annuale e nell'ambito delle relazioni periodiche del medesimo OdV.

## 6.2 Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV sono affidati i compiti:

- A. di vigilare sull'effettività del Modello, ossia di verificare la coerenza dello stesso rispetto all'organizzazione ed al funzionamento effettivi di KINTO;
- B. di valutare l'attitudine del Modello a prevenire la commissione di Reati;
- C. di proporre eventuali aggiornamenti o modifiche del Modello, ad esempio in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative.

### OMISSIS

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto al Consiglio di Amministrazione appunto rimonta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello e ha il potere di valutare la eventuale ricorrenza di una giusta causa di revoca.

Quanto alla definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'OdV, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'organo di controllo, l'OdV è come detto dotato di un regolamento di funzionamento interno.

## 6.3 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

### OMISSIS

## 6.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato immediatamente, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello (Dipendenti, Partner e Consulenti), in merito a qualsiasi evento o circostanza, anche proveniente da terzi, che possa influire sull'organizzazione di KINTO e sul presente Modello o sia comunque attinente alle operazioni poste in essere da KINTO nelle Attività Sensibili, nonché in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di KINTO ai sensi del Decreto.

L'indirizzo cui inoltrare le segnalazioni è il seguente:

Organismo di Vigilanza  
c/o KINTO ITALIA SOCIETÀ PER AZIONI – SB  
Via K. Toyoda, 2  
00148 Roma,



riportando sulla busta la dicitura RISERVATA

Ovvero inviare una mail all'indirizzo: [ODV@kinto-mobility.it](mailto:ODV@kinto-mobility.it)

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte e valutate dall'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, di Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole adottate in attuazione dei principi e delle indicazioni contenuti nel Modello;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati anche in conformità a quanto previsto al successivo cap. 8 "Sistema disciplinare" della Parte Generale del Modello.

### OMISSIS

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni di KINTO - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto e può altresì richiedere l'invio di flussi informativi dalle diverse funzioni interne secondo quanto di volta in volta definito dal medesimo OdV.

È prevista una riunione periodica indetta dall'OdV che ha la facoltà di coinvolgere le figure aziendali di volta in volta ritenute necessarie, al fine di condividere i risultati dei controlli effettuati sull'attuazione del Modello e di ottenere le informazioni o gli aggiornamenti necessari alla sua manutenzione.

## 6.5 Whistleblowing

KINTO ha istituito il sistema di segnalazione di illeciti e violazioni del Codice di Condotta e del Modello (c.d. sistema di *whistleblowing*) ai sensi della disciplina contenuta nel D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (che recepisce la Direttiva UE 2019/1937) ed ha individuato il destinatario e gestore delle segnalazioni medesime ai sensi del sistema di *whistleblowing* ("**Whistleblowing Officer**").

In particolare, gli amministratori ed i Dipendenti di KINTO segnalano al *Whistleblowing Officer* le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati rilevanti e di violazioni del Modello o del Codice di Condotta in relazione alle attività svolte dalla Società di cui gli stessi abbiano avuto conoscenza in occasione dello svolgimento di attività lavorative per conto della medesima Società. Tali segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. La Società assicura inoltre che sia indirettamente garantito all'OdV (per il tramite dello stesso *Whistleblowing Officer*) un adeguato e tempestivo flusso informativo in merito alle notizie rilevanti oggetto di segnalazione ed ai relativi esiti.

L'OdV è pertanto informato in merito ad eventi segnalati tramite il sistema di *whistleblowing* che potrebbero ingenerare la responsabilità amministrativa di KINTO ai sensi del Decreto.

A tal fine, KINTO, anche ai fini dell'idoneità del proprio Modello, ha adottato una specifica procedura (*Whistleblowing Procedure*), approvata dall'organo dirigente competente, da considerarsi parte integrante del Modello medesimo.

Il *Whistleblowing Officer*, in quanto organo deputato a ricevere le segnalazioni da parte dei soggetti indicati nella predetta procedura ed in conformità alle regole procedurali ivi contenute dallo stesso proposte e condivise, conduce l'istruttoria e procede alle verifiche e agli accertamenti del caso, anche per il tramite di altre funzioni aziendali o terzi, onde valutare la ricevibilità e la fondatezza delle segnalazioni ricevute ed informa gli organi sociali e le funzioni interne interessate e/o competenti dei relativi esiti.

Il medesimo *Whistleblowing Officer* assicura altresì la predisposizione di un report periodico sulle segnalazioni ricevute, sugli esiti delle medesime nonché sui casi di archiviazione.

## 6.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello in favore dell'OdV sono conservati dall'OdV medesimo in un apposito archivio per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito - oltre che all'OdV - esclusivamente al CEO ed Consiglio di Amministrazione di KINTO.

## 7. PIANO DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE

### 7.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti

**OMISSIS**

### 7.2 Comunicazione per Consulenti e Partner

KINTO porta a conoscenza dei propri Consulenti e Partner, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del Codice di Condotta, nel quale verranno trasfusi molti dei principi di comportamento desumibili dal Modello.

Il rispetto del Codice di Condotta e del Modello deve essere prescritto dagli accordi contrattuali con i Consulenti ed i Partner, ed è oggetto di specifica approvazione.

I Consulenti ed i Partner dovranno essere informati dell'esigenza che il loro comportamento non induca i Dipendenti e gli altri soggetti operanti per KINTO a violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali di cui al Modello ed il Codice di Condotta.

## 8. SISTEMA DISCIPLINARE

### 8.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto stabiliscono espressamente (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) che l'esonero da responsabilità dell'ente è subordinato, tra l'altro, alla prova dell'avvenuta introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

La definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti concorre a rendere efficace l'azione di vigilanza dell'OdV ed a garantire l'effettiva osservanza del Modello.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria a carico dell'autore materiale della condotta criminosa.

### 8.2 Misure nei confronti di quadri e impiegati

**OMISSIS**

### 8.3 Misure nei confronti dei dirigenti

**OMISSIS**

### 8.4 Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci



**OMISSIS****8.5 Misure nei confronti di Consulenti e Partner**

La mancata osservanza del Modello o del Codice di Condotta da parte di Consulenti o Partner, inseriti o richiamati da apposite clausole contrattuali, è sanzionata secondo quanto previsto in dette clausole, ed in ogni caso con l'applicazione di penali e/o l'automatica risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno. I Consulenti o i Partner non dovranno indurre i Dipendenti a violare il Codice di Condotta o il Modello.

**8.6 Sanzioni in tema di *whistleblowing*****A) Sanzioni nei confronti del soggetto segnalante**

In caso di abuso o falsità della segnalazione resta ferma ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.

Qualora, inoltre, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di fondamento, saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo circa l'indebita segnalazione e, di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione e/o il CEO e/o la funzione aziendale a ciò incaricata (HR) darà corso alle condizioni previste dal D.lgs. 24/2023 (accertamento in sede penale della condotta illecita del segnalante) alle azioni disciplinari previste dal CCNL applicabile ovvero dai contratti vigenti e dalla legge applicabile nei confronti del segnalante, salvo che quest'ultimo non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

**OMISSIS***Segnalante Consulente o Partner*

In caso di inserimento di specifiche clausole contrattuali in ordine al rispetto del Modello (ivi compresa la procedura in tema di *whistleblowing*) all'interno dei contratti stipulati da KINTO con Consulenti, Partner e collaboratori, l'invio di segnalazioni accertate come false, calunnie e/o diffamanti con dolo o colpa grave potrà comportare, a seconda della gravità della violazione, un richiamo per iscritto all'osservanza del Modello e/o delle relative procedure oppure la risoluzione del rapporto e/o il risarcimento dei danni, anche tenuto conto di quanto previsto nelle lettere di incarico o negli accordi disciplinanti il relativo rapporto.

**B) Sanzioni nei confronti di chi viola le tutele e le prescrizioni previste dal D.lgs. 24/2023**

La violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla *whistleblowing procedure*, le condotte di ostacolo alle segnalazioni ovvero il compimento di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione sono fonte di responsabilità disciplinare ai sensi del CCNL applicabile ovvero dei contratti vigenti e della legge applicabile, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

**OMISSIS***Violazione commessa da un Consulente*

In caso di inserimento di specifiche clausole contrattuali in ordine al rispetto del Modello (ivi compresa la procedura in tema di *whistleblowing*) all'interno dei contratti stipulati da KINTO con soggetti terzi - quali Consulenti, fornitori e collaboratori -, l'eventuale inadempimento da parte di questi ultimi rispetto a quanto previsto dal Modello e dalla procedura in tema di *whistleblowing* (ad es. tramite minaccia, adozione o attuazione di misure discriminatorie o ritorsive o tramite ostacolo nei confronti del segnalante o violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante o in caso di omissioni da parte del *Whistleblowing Officer* nelle attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute) potrà

comportare le conseguenze previste dalle medesime clausole, ivi compresi, a titolo esemplificativo, la risoluzione, il recesso ed il risarcimento dei danni.

**OMISSIS**

## **9. PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO**

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, e saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative relative al Decreto e/o ai reati ivi richiamati;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche delle procedure operative interne richiamate dal Modello o attuative dello stesso e/o modifiche della struttura organizzativa di KINTO che abbiano impatto sulla struttura del management e quindi sul Modello, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello, e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello competono al medesimo organo che, ai sensi del Decreto, ne abbia deliberato l'iniziale adozione.

**OMISSIS**